

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## XXX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	327	
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	327	
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>		
Autorizzazione dell'ulteriore spesa ricorrente per il materiale di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma. (1841) . . . . .	328	
PRESIDENTE . . . . .	328	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni previste dal regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (1848) . . . . .	328	
PRESIDENTE . . . . .	328, 329	
DUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	328	
JACOPONI . . . . .	328	
CACCIATORE . . . . .	329	
SEMERARO SANTO . . . . .	329	
BOGONI . . . . .	329	
Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni per provvedere al completamento dell'arredamento della stazione marittima di Brindisi. (1895) . . . . .	330	
PRESIDENTE . . . . .	330	
BORSELLINO, <i>Relatore</i> . . . . .	330	
SEMERARO SANTO . . . . .	330	
		<b>Proposta di legge (Discussione):</b>
		COLITTO: Modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, riguardante il carico degli autoveicoli (1483) . . . . .
		331
		PRESIDENTE . . . . .
		331, 332
		PETRUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .
		331, 332
		GRAZIADEI . . . . .
		331
		CACCIATORE . . . . .
		331
		ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .
		332
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		332
		 <b>La seduta comincia alle 9,40.</b>
		BIMA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Congedi.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Boidi e Spadola.
		<b>Comunicazione del Presidente.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bensi e Cervone sono sostituiti, per la seduta odierna, dai deputati Lizzadri e Iozzelli.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

**Rinvio della discussione del disegno di legge:  
Autorizzazione dell'ulteriore spesa occorrente  
per il materiale di prima dotazione della  
ferrovia metropolitana di Roma. (1841).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'autorizzazione dell'ulteriore spesa occorrente per il materiale di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma.

Poiché la IV Commissione permanente, finanze e tesoro, ha espresso, in data 15 dicembre, parere contrario, debbo rinviare la discussione di tale disegno di legge.

Do peraltro lettura del predetto parere.

« La IV Commissione permanente, Finanze e tesoro (1<sup>a</sup> Sottocommissione), esaminato nella seduta odierna, per il parere alla VIII Commissione (Trasporti), il disegno di legge: « Autorizzazione dell'ulteriore spesa occorrente per il materiale di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma » (1841), non può, allo stato, esprimere parere favorevole, in quanto che il sistema di finanziamento previsto nell'articolo unico del disegno di legge medesimo elude sostanzialmente il disposto dell'articolo 81 della Costituzione e non è tecnicamente compatibile con il criterio, rigorosamente seguito dalla Commissione stessa, di non approvare finanziamenti che impegnano bilanci futuri quando una quota parte della spesa non sia posta a carico dell'esercizio in corso con la relativa indicazione della copertura finanziaria ».

**Discussione del disegno di legge: Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni previste dal regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. (1848).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni previste dal regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Invito il relatore, onorevole Ducci, a riferire su tale disegno di legge, sul quale la IV Commissione, finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole.

DUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha lo scopo di adeguare ai mutati valori monetari le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi. Si tratta di tasse riferentisi esclusivamente agli esami che vengono sostenuti presso le autorità marittime, le misure delle quali sono rimaste invariate dal 1941, al contrario delle rispettive tasse di concessione governativa che hanno subito notevoli aumenti. Le nuove tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni vengono stabilite entro limiti che vanno da un minimo di lire 500 per l'abilitazione a capobarca ed a marinaio motorista, ad un massimo di lire 2.000 per il conseguimento del titolo di capitano di lungo corso e di capitano di macchina.

Pur tenendo conto della indigenza nella quale verte buona parte del personale marittimo specializzato, si può ritenere che il leggero gravame previsto non costituirà, per gli interessati, un onere insopportabile. Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge, il quale provvede anche ad opportuni aggiornamenti ed integrazioni per quanto riguarda i titoli professionali marittimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACOPONI. Noi non possiamo dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge per una questione meramente di principio. Non riusciamo, infatti, a comprendere perché mai queste categorie, allo scopo di migliorare le loro qualità professionali, le quali non sono tanto importanti dal punto di vista « interessi personali », quanto dal punto di vista « interesse generale del paese », debbano essere costrette a pagare una tassa, e senza, inoltre, una giusta perequazione. Invero, mentre per un fuochista tale tassa viene fissata in lire 750, per un capitano di lungo corso essa ammonta ad appena 2.000 lire. Non c'è, dunque, una differenziazione proporzionata, né dal punto di vista sociale, né da quello professionale, per il titolo che debbono conseguire. Comunque, affermiamo che non è tanto la misura della tassa di ammissione agli esami che ci interessa, quanto la questione di principio che non ci sembra assolutamente ammissibile.

Dichiaro pertanto che la mia parte si asterà dalla votazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La mia opinione personale è che non si possa impugnare il criterio informativo del provvedimento. Esso tende infatti, non già a stabilire un nuovo principio, ma ad

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

elevare in misura assai modesta ed in relazione, specialmente, agli attuali valori monetari, le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento di un titolo professionale marittimo.

CACCIATORE. Sono dolente di non poter essere d'accordo con l'onorevole Jacoponi. Mentre sono contrario alla tassa di esame per i marinai motoristi e per i capobarca, sono però favorevole alle tasse di esame previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del disegno di legge. Voterò quindi contro soltanto quella parte del disegno di legge che riguarda i marinai che aspirano al conseguimento di un titolo professionale che permetta loro di migliorare, sia pure minimamente, le loro condizioni economiche. Per questi, anche una tassa di sole 750 lire, che rappresentano il salario di una giornata di lavoro, ove questo lavoro esista, non è affatto sopportabile.

SEMERARO SANTO. Conosco i sacrifici che la gente di mare deve compiere per fare carriera e ritengo che non si debba sottoporla a tassazione ogni qualvolta essa chiede d'essere ammessa a sostenere degli esami per il conseguimento di un titolo professionale qualsiasi. Secondo me, dovrebbero essere dispensati dal pagamento delle tasse anche gli allievi capitani, gli aspiranti capitani e i capitani di lungo corso, che pure debbono compiere sacrifici notevoli durante la preparazione e durante il periodo di navigazione necessario. Penso perciò che per essere ammessi agli esami per il conseguimento di qualsiasi titolo professionale sia sufficiente, come per il passato, la sola domanda in carta da bollo alle autorità marittime.

BOGONI. Ogni aumento è doloroso, specialmente quando colpisce le categorie meno abbienti. È vero che nella fattispecie si tratta dell'adeguamento di una situazione, ma è il principio che occorre combattere onde giungere alla eliminazione di tutte le tasse del genere, perfino di quelle scolastiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni di cui agli articoli 248, 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 280,

306 e 531 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabilite nella seguente misura:

Capitano di lungo corso (articolo 248) . . . . .	L. 2.000
Aspirante capitano di lungo corso (articolo 250) . . . . .	» 1.500
Padrone marittimo per il traffico (articolo 253) . . . . .	» 1.000
Padrone marittimo per la pesca (articolo 254) . . . . .	» 1.000
Marinaio autorizzato al piccolo traffico (articolo 256) . . . . .	» 750
Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea (articolo 257) . . . . .	» 700
Capobarca per il traffico nello Stato (articolo 259) . . . . .	» 500
Capobarca per il traffico locale (articolo 260) . . . . .	» 500
Capobarca per la pesca costiera (articolo 261) . . . . .	» 500
Capitano di macchina (articolo 266) . . . . .	» 2.000
Aspirante capitano di macchina (articolo 267) . . . . .	» 1.500
Meccanico navale di 1 <sup>a</sup> classe (articolo 270) . . . . .	» 750
Meccanico navale di 2 <sup>a</sup> classe per motonavi (articolo 271) . . . . .	» 750
Fuochista autorizzato (articolo 272) . . . . .	» 750
Motorista abilitato (articolo 273) . . . . .	» 750
Marinaio motorista (articolo 274) . . . . .	» 500
Maestra d'ascia (articolo 280) . . . . .	» 1.000
Perito stazzatore (articolo 306) . . . . .	» 1.500
Capitano di gran cabotaggio (articolo 531) . . . . .	» 1.500

(È approvato).

## ART. 2.

Le tasse di ammissione all'esame sull'utilizzazione commerciale della nave per gli ufficiali di vascello che aspirano al conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso oppure di allievo capitano di lungo corso, previsti dagli articoli 248, 250 e 251 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabilite nella seguente misura:

Capitano di lungo corso (articolo 248) . . . . .	L. 2.000
Aspirante capitano di lungo corso (articolo 250) . . . . .	» 1.500
Allievo capitano di lungo corso (articolo 251) . . . . .	» 1.000

(È approvato).

## ART. 3.

Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto di cui agli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, da corrispondersi dai proprietari delle navi da diporto a vela con o senza motore ausiliario e dai soci delle associazioni nautiche autorizzate a norma dei citati articoli, sono stabilite nella misura di lire 10.000 (diecimila).

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni per provvedere al completamento dell'arredamento della stazione marittima di Brindisi. (1895).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'autorizzazione della spesa di lire 5 milioni per provvedere al completamento dell'arredamento della stazione marittima di Brindisi.

Il relatore, onorevole Borsellino, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge sul quale la IV Commissione, finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole.

BORSELLINO, *Relatore*. Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si autorizza l'ulteriore spesa di lire 5.000.000 allo scopo di completare l'arredamento della stazione marittima di Brindisi, secondo le previsioni già formulate. Gli onorevoli colleghi certamente ricordano che per l'arredamento di detta stazione marittima era stata a suo tempo prevista una spesa indispensabile di 10 milioni di lire, ed in tal senso, infatti, era stato predisposto inizialmente a cura del Ministero della marina mercantile l'apposito disegno di legge. Purtroppo, però, l'esigenza di provvedere contemporaneamente anche al funzionamento

delle stazioni marittime di Palermo e di Civitavecchia e la inadeguatezza dei mezzi di bilancio consigliarono di contenere la spesa prevista per l'arredamento della stazione marittima di Brindisi in 5 milioni di lire, con l'impegno di provvedere in un secondo momento ad un ulteriore stanziamento.

Il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione è dunque quanto mai atteso anche perché il continuo aumento del traffico dei passeggeri nel porto predetto rende indilazionabile il completamento dell'arredamento.

Nell'auspicare quindi in un prossimo futuro altre provvidenze, atte a migliorare le attrezzature di tutte le stazioni marittime italiane, esprimo parere favorevole al disegno di legge ed invito gli onorevoli colleghi a volerlo approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SEMERARO SANTO. Concordo pienamente con il relatore. In sostanza non si tratta che di un rimborso da effettuare al Consorzio per il porto di Brindisi, il quale, di fronte alla inadeguatezza del primo stanziamento e alla urgenza di provvedere ad alcune sistemazioni della stazione marittima, si è addossato un onere notevole nonostante le modeste possibilità di bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5.000.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per provvedere al completamento dell'arredamento della stazione marittima di Brindisi.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla copertura della spesa di cui al predetto articolo sarà provveduto con pari aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1954-55.

(È approvato).

## ART. 3.

La spesa per l'arredamento suddetto, entro il limite di lire 5.000.000, sarà corrisposta al Consorzio del porto di Brindisi su presentazione delle fatture quietanzate comprovanti

gli acquisti effettuati in conformità dei progetti preventivamente approvati dal Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

#### ART. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, riguardante il carico degli autoveicoli. (1483).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto concernente la modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, riguardante il carico degli autoveicoli.

Il relatore, onorevole Petrucci, ha facoltà di riferire su tale proposta di legge.

PETRUCCI, *Relatore*. Il problema, che la proposta di legge in esame affronta, è stato già discusso da molto tempo e gli interessati, cioè coloro che trasportano merci a mezzo di autoveicoli, manifestarono il desiderio che i limiti di carico fossero aumentati. Gli enti stradali, per contro, si sono sempre opposti alla richiesta e da un particolare punto di vista potrebbero anche avere ragione. Bisogna tuttavia considerare il progresso della tecnica: dagli autocarri con motori di 80 cavalli si è passati oggi ad automezzi pesanti che hanno potenze dell'ordine di 130-140 cavalli e più, con conseguente aumento delle spese di esercizio, mentre i pesi massimi complessivi consentiti sono rimasti ancora quelli stabiliti dal codice della strada approvato con regio decreto 8 dicembre 1933.

L'onorevole Colitto ha cercato perciò di interpretare gli interessi della categoria facendosi iniziatore della proposta di legge in esame la quale tende appunto a consentire un maggior peso complessivo a pieno carico dei veicoli montati su pneumatici, onde evitare un aumento dei costi di trasporti, cosa questa che sarebbe contraria all'interesse dell'economia del paese. D'altra parte, in pratica, oggi avviene che quasi tutti i trasportatori con autoveicoli, aumentano notevolmente i loro ca-

richi anche se incorrono spesso in contravvenzioni loro elevate dagli agenti della polizia stradale. Tanto vale, quindi, regolarizzare la materia anziché continuare in questo stato di disordine.

I nuovi limiti di carico proposti sono di 150 quintali per l'autoveicolo a due assi, di 170 quintali per il rimorchio a due assi, di 200 quintali per l'autoveicolo o il rimorchio a tre assi, con un aumento, quindi, rispettivo di 10 e 20 quintali. È vero che la nuova norma non è conforme alle disposizioni della Convenzione di Ginevra sui trasporti stradali, ma è anche vero che all'interno del paese si può circolare a pieno carico, come del resto avviene anche in altre nazioni firmatarie esse pure della predetta Convenzione e con pesi massimi anche superiori a quelli in discussione. Ritengo pertanto che si possa approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAZIADEI. Non possiamo essere d'accordo. Noi già l'anno scorso abbiamo discusso sull'argomento esaurientemente e laboriosamente, in occasione delle modifiche apportate con la legge 6 agosto 1954, n. 377, ad alcuni articoli del codice della strada. Non possiamo credere che a distanza di pochi mesi il progresso tecnico si sia sviluppato in modo tale da dover determinare un aumento dei carichi, e ci sembra giusto che si provveda a fare rispettare la legge in vigore, piuttosto che convalidare con una nuova legge la tolleranza abusiva verso le infrazioni al codice stradale.

Bisogna anche tener presente la maggiore responsabilità che un eventuale consenso a carichi maggiori comporterebbe per gli autisti, causa lo sforzo fisico superiore cui essi sarebbero sottoposti. Ne potrebbe anche risultare, come ultima conseguenza, un maggior numero di incidenti stradali.

CACCIATORE. Non mi so spiegare la fretta dimostrata dall'onorevole Colitto nel proporre l'applicazione di nuove norme circa il carico degli autoveicoli. C'è già una circolare del Ministero dei trasporti che autorizza un sovraccarico del 10 per cento, per cui, praticamente, si può presumere che i nuovi limiti di carico proposti siano già quasi raggiunti. Perché allora non aspettare che si discuta addirittura il progetto del nuovo codice della strada?

PRESIDENTE. La proposta di legge in esame è stata annunciata alla Camera il 24 febbraio di quest'anno. Da allora, sono passati diversi mesi. Dico questo, non già per

trovare una qualsiasi giustificazione, ma semplicemente perché gradirei che non rimanesse in sospenso le proposte di legge delle quali è stata già iniziata la discussione.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Ministero dei trasporti è favorevole alla proposta di legge Colitto. È vero che gli uffici tecnici del Ministero dei lavori pubblici hanno espresso parere contrario in quanto ritengono il sovraccarico pregiudizievole alla sicurezza delle opere stradali, ma è anche vero che tali ragioni non possono più essere ritenute valide in quanto, praticamente, l'85 per cento dei trasportatori effettua già di propria iniziativa l'aumento del carico al di là dei limiti consentiti. Il Ministero dei trasporti inoltre si preoccupa che non aumenti ulteriormente il traffico stradale, date le condizioni in cui si svolge. Se si applicassero infatti, rigorosamente, le disposizioni di legge, si verificherebbe senza dubbio l'immissione di nuovi automezzi sulle strade. Bisogna anche pensare che per impedire le violazioni alle norme vigenti occorrerebbe moltiplicare almeno per tre il numero degli agenti della polizia stradale.

Quindi, in linea tecnica, il Ministero dei trasporti ritiene che la proposta di legge sia atta a regolarizzare la situazione attuale per lo meno fino a quando non andrà in vigore il nuovo codice della strada. Essa inoltre può ovviare alla gravissima crisi che si va delineando nel campo degli autotrasporti, dato lo squilibrio esistente fra il carico ammesso ed il costo del trasporto.

PETRUCCHI, *Relatore*. Per tranquillizzare l'onorevole Graziadei che si è preoccupato anche delle maggiori responsabilità che ne deriverebbero agli autisti, debbo dire che non possono sussistere preoccupazioni di sorta per quanto riguarda l'incolumità del personale preposto alla guida degli automezzi, in quanto non vengono apportate innovazioni al riguardo. Circa le modifiche apportate ad alcuni articoli del codice della strada con l'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, delle quali ha parlato lo stesso onorevole Graziadei, debbo dire che esse non si riferivano ai carichi massimi trasportabili, i quali sono pertanto rimasti quelli stabiliti nel 1933. Da allora sono trascorsi ben ventidue anni e una modificazione in questo particolare campo del traffico appare senz'altro giustificata da motivi di ordine tecnico, giuridico ed economico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« I due primi commi sostitutivi, secondo l'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, del terzo comma dell'articolo 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono sostituiti dal seguente:

« Quando l'autoveicolo, o il rimorchio, è munito di gomme pneumatiche tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada sia non superiore a chilogrammi 6,5 per centimetro quadrato, e quando se trattasi di autoveicolo o di rimorchio a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a metri 1, il peso complessivo dell'autoveicolo o del rimorchio può raggiungere:

per l'autoveicolo a due assi . . . . .	150 quintali
per il rimorchio a due assi . . . . .	170 quintali
per l'autoveicolo o il rimorchio a tre assi . . . . .	200 quintali ».

Poiché la proposta di legge consta di un unico articolo al quale non sono stati presentati emendamenti, essa sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni previste dal regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » (1848):

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	22
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni per provvedere al completamento del-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

l'arredamento della stazione marittima di Brindisi » (1895):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

« Modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, riguardante il carico degli autoveicoli » (1483):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	13

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bima, Bogoni, Borsellino, Burato, Cacciatore, Cafiero, Colasanto, De Biagi, De Meo,

Ducci, Farinet, Ferrari Riccardo, Fiorentino, Gatto, Gorreri, Graziadei, Jacoponi, Jannelli, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Maniera, Menotti, Petrucci, Pintus, Reali, Rubeo, Sala, Semeraro Santo, Sparapani e Troisi.

*Si sono astenuti* (per il disegno di legge n. 1848):

Gorreri, Graziadei, Jacoponi, Lombardi Carlo, Maniera, Reali, Rubeo, Sala e Semeraro Santo.

*Sono in congedo:*

Boidi e Spadola.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI